



## PERMESSI E ROL NON GODUTI DEL 2018

### VERSAMENTO CONTRIBUTI SUL RESIDUO AL 30 GIUGNO 2019

Come si ricorderà (si vedano al riguardo le nostre Circolari del 27/05/2016, del 09/05/2017 e del 18/05/2018), il Ministero del Lavoro (interpello n. 16/2011 e nota n. 9044/2011) e successivamente l'Inps (circolare n. 92/2011 e messaggio n. 14605/2011) sono intervenuti in merito alla problematica concernente il **mancato godimento o pagamento, entro le scadenze indicate dai CCNL, dei permessi per riduzione di orario (c.d. r.o.l.) e per ex festività**, con conseguente insorgenza in capo al datore di lavoro della relativa obbligazione contributiva. Secondo gli orientamenti espressi, tale obbligo sorge allo scadere del termine contrattualmente previsto **dai diversi CCNL, oppure da quanto diversamente stabilito dai contratti collettivi aziendali, ovvero dalle pattuizioni individuali**, per la fruizione ovvero monetizzazione dei permessi ed ex festività. Infatti, il termine di godimento dei permessi in parola può essere disciplinato e fissato da clausole contrattuali di livello nazionale nonché da parte della contrattazione collettiva aziendale o direttamente dalle parti individuali del rapporto di lavoro, nell'ambito della loro autonomia negoziale.

Seppure il Ministero non si sia espresso circa la forma che devono assumere questi accordi (con particolare riferimento a quelli individuali), e in relazione alla necessità di fornire prova degli stessi in caso di eventuali future contestazioni, si suggerisce caldamente di adottare la **forma scritta**.

Qualora il datore di lavoro decida di **assolvere al solo obbligo contributivo, senza erogare alcunché al dipendente**, secondo il Ministero **non è applicabile nei confronti del lavoratore alcuna trattenuta, mancando l'erogazione della somma in parola**. In tale situazione, **il datore di lavoro dovrà versare comunque tutti i contributi alla scadenza prevista provvedendo alla trattenuta a carico del dipendente solo in occasione della successiva ed effettiva monetizzazione dei Rol**.

Al fine del versamento dei contributi, i datori di lavoro sommeranno l'importo corrispondente al compenso per i Rol e/o ex festività non godute alla retribuzione **del mese successivo a quello di scadenza**. In caso di ritardato o omesso versamento dei contributi dovuti per la mancata fruizione o per l'omessa valorizzazione monetaria dei permessi ed ex festività, saranno applicabili le sanzioni civili previdenziali.

Si seguitano **per alcuni CCNL** il termine ultimo di godimento dei permessi ed ex festività maturati nel corso dell'anno precedente:

Terziario, Distribuzione e Servizi: 30 giugno

**ASCOM SERVIZI GORIZIA CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE - C.A.F. SRL**



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM GORIZIA

Turismo:	30 giugno
Per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo:	30 Settembre
Studi Professionali:	31 luglio
Metalmeccanici Artigiani:	31 gennaio
Farmacie (anche rurali)	30 giugno

In conclusione di quanto sopra esposto, appare chiaro come datore di lavoro e lavoratore possano derogare alla previsione generale del CCNL tramite un accordo individuale, anche plurimo. Tale accordo, potrebbe addirittura disciplinare l'assenza di un termine specifico di fruizione che comporterebbe, come naturale conseguenza, l'assenza di un obbligo contributivo se non al momento della monetizzazione dell'eventuale monte permessi ancora residuo all'atto della cessazione del rapporto. Si seguita una possibile traccia di accordo individuale da utilizzare per la fruizione dei permessi relativi al 2018 anche dopo la scadenza prevista dal CCNL applicato.

**Si invitano le aziende con importanti residui di permessi di prendere contatto con il Servizio Paghe, anche per le possibili implicazioni di natura contributiva.**

Il Servizio Paghe rimane a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Gorizia, 09 Maggio 2019

Il Responsabile del Servizio Paghe  
C.d.L. Davide Buco